# **DECISIONI**

# DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1728 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2020

# relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Croazia

[notificata con il numero C(2020) 7880]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (¹) del Consiglio, in particolare l'articolo 20, lettera p),

# considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (²).
- (2) La Croazia ha richiesto alla Commissione di autorizzare cinque metodi («Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)», «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)», «OptiGrade-MCP», «OptiScan-TP» e «Manual method-ZP»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
- (3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione e tali formule in Croazia.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

# Articolo 1

- 1. Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Croazia l'impiego dei seguenti metodi:
- (a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
- (b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
- (c) apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

- (d) l'apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;
- (e) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.
- 2. Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, di cui al paragrafo 1, lettera e), sono autorizzati unicamente per i macelli in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

## Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

# Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

IT

Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ΙT

#### ALLEGATO

## METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN CROAZIA

#### PARTE I

## Hennessy Grading probe 2 (HPG 2)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».
- 2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
- 3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 2} = 68,54165 - (0,7727577 \times F) + (0,008924575 \times M)$$

dove:

LMP<sub>HGP 2</sub> = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;

- M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.
- 4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

### PARTE II

# Hennessy Grading probe 7 (HPG 7)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».
- 2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
- 3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP 7} = 66,92177 - (0,7505144 \times F) + (0,03170816 \times M)$$

dove:

LMP<sub>HGP 7</sub> = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;

- M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.
- 4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

# PARTE III

# OptiGrade-MCP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiGrade-MCP».

- 2. L'apparecchio è munito di una sonda ottica di 6 mm di diametro, di un fotodiodo a infrarossi (Siemens) e di un fototransistor (Siemens). La distanza operativa è compresa tra 0 e 110 mm.
- 3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{MCP} = 66,863 - (0,6809437 \times F) + (0,02633554 \times M)$$

dove:

ΙT

LMP<sub>MCP</sub> = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

#### PARTE IV

# OptiScan TP

- 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiScan TP».
- 2. L'apparecchio OptiScan TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore del grasso e del muscolo. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio OptiScan TP. Le foto vengono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L'interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati.
- 3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{TP} = 66,52167 - (0,5215984 \times F) + (0,01604653 \times M)$$

dove:

LMP<sub>TP</sub> = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore minimo di grasso visibile (compresa la cotenna) che copre il muscolo gluteus medius, misurato in millimetri sulla linea mediana della carcassa sezionata;

M = spessore minimo del muscolo tra l'estremità anteriore del muscolo *gluteus medius* e la parte dorsale del canale midollare

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

## PARTE V

# Metodo manuale (ZP)

- 1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.
- 2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo sulla linea mediana della carcassa.

IT

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{ZP} = 66,18242 - (0,5312573 \times F) + (0,02048905 \times M)$$

dove:

LMP<sub>ZP</sub> = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

- F = spessore minimo di grasso visibile (compresa la cotenna) che copre il muscolo *gluteus medius*, misurato in millimetri sulla linea mediana della carcassa sezionata;
- M = spessore minimo del muscolo tra l'estremità anteriore del muscolo *gluteus medius* e la parte dorsale del canale midollare
- 4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).